



CITTA' DI FOLLONICA

Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535



ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 20 DEL 01-06-2016

Ufficio: DEMANIO MARITTIMO

**OGGETTO: STAGIONE BANDIERA BLU 2016 - DISCIPLINA ACCESSO
CANI ALLA SPIAGGIA**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

IL SINDACO

Considerato che il Comune di Follonica partecipa annualmente alla iniziativa della Fondazione FEE per l'ottenimento del riconoscimento internazionale della c.d. Bandiera BLU.

Rilevato che tale riconoscimento è stato attribuito per il quindicesimo anno consecutivo al Comune di Follonica con apposita comunicazione da parte del Comitato organizzatore.

Dato atto che la disciplina della Fondazione impone una serie di comportamenti da parte degli utenti delle spiagge interessate e di azioni positive delle Amministrazioni beneficiare del riconoscimento, in periodo ben preciso da determinare con apposito provvedimento.

Considerato che il riconoscimento internazionale della FEE prevede il controllo per l'accesso degli animali alla spiaggia.

Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 200/2015 con la quale si introduce la disciplina per l'uso della spiaggia e delle attività balneari.

Considerato che in tale provvedimento è già disciplinato il divieto annuale per l'accesso degli animali in genere con rinvio ad apposito provvedimento per quanto concerne l'accesso dei cani.

Vista la Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59 ed i relativi regolamenti di attuazione, la quale introduce nuove disposizioni in materia di tutela degli animali, in sostituzione della precedente disciplina.

Preso atto che l'articolo 19 della citata normativa dispone: *< Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali >*

Rilevato che si approssima la stagione balneare in cui vi è il massimo afflusso di cittadini e turisti sulle spiagge libere, e su cui è necessario disporre la disciplina dell'accesso anche dei cani per garantire il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare della Fondazione FEE.

Vista la nota della ASLAzienda USL Toscana sud est – Dipartimento della prevenzione – pervenuta in data 05/04/2016 prot. 10781 con la quale si confermano le precedenti valutazioni, che per le condizioni dell'arenile *< di limitata estensione lineare sia come profondità con una forte presenza di bagnanti nel periodo estivo, è ampiamente motivata e condivisibile la limitazione per l'accesso dei cani sugli arenili, considerando le garanzie igienico sanitarie per le persone, in particolare per i bambini, come prevenzione delle patologie parassitarie e micotiche trasmissibili dai cani >*

Considerato quindi necessario provvedere all'adozione di un provvedimento finalizzato a disciplinare l'accesso ai cani sulla spiaggia libera, allo scopo di prevenire problemi igienico sanitari nel periodo di massimo affollamento delle spiagge pubbliche per la stagione estiva 2016 dando anche attuazione al disposto della Fondazione FEE per la Bandiera Blu.

Verificato altresì che la normativa sopra indicata impone, oltre che l'adozione del guinzaglio e della museruola, il rispetto delle norme igieniche da perseguire attraverso il possesso, da parte del responsabile *< di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane >* oltre che l'obbligo di *< raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici >*

Rilevato comunque di modulare l'accesso dei cani in relazione all'orario di balneazione e ai periodi di maggiore afflusso, come indicati nella Delibera G.R. del 02.03.2009 n. 136, fermo restando comunque l'obbligo di uso del guinzaglio e della museruola oltre che il possesso, da parte del responsabile dell'animale di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni nei periodi in cui è consentito l'accesso.

Vista la Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59 ed in particolare gli articoli 19, 22 e 40.

Visto il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione.

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i ed in particolare l'articolo 50.

ORDINA

- 1) Di individuare, quale periodo di riferimento per l'applicazione della presente ordinanza quello compreso tra la data di emanazione del presente provvedimento ed il 31/08/2016 coincidente con la fine del periodo di validità della Bandiera Blu.
- 2) Che è fatto divieto di accesso sull'arenile di Follonica a tutti i cani dalle ore 09:00 alle ore 19:00 ad eccezione di quanto di seguito specificato e a quanto riportato al punto 3 della presente ordinanza:
 - a) Cani bagnini per servizio di primo soccorso come definiti nel Piano Collettivo di Salvamento anno 2016
 - b) Cani guida per non vedenti
 - c) Cani delle forze dell'ordine in servizio
- 3) Di istituire due aree meglio definite "Bau Beach", nelle quali tutti i cani senza nessuna esclusione, potranno avere libero accesso alla spiaggia:
 - a) A Nord del Torrente Pietraia per una distanza di 120 ml misurati dal piede del pennello nord
 - b) A Nord del Fosso Cervia per una estensione di 50 ml così identificata: limite sud posto a 50 m dal piede del pennello nord, limite nord posto a 100 m dal piede del pennello nord. Ammettendo quindi il transito, esclusivamente finalizzato per l'accesso alla Bau Beach, sul tratto di spiaggia compreso tra il pennello nord e l'area Bau Beach
- 4) Di delimitare le sopra dette aree con apposita cartellonistica.
- 5) Nelle aree e nelle modalità nelle quali è previsto l'accesso ai cani è altresì consentita la balneazione.
- 6) Senza nessuna esclusione è comunque vietato lasciare liberi gli animali ed è fatto obbligo ai responsabili dei cani di vigilare affinché i loro cani non arrechino disturbo agli altri utenti della spiaggia, pena le sanzioni previste dal presente provvedimento.
- 7) L'obbligo, per il responsabile dell'animale, di utilizzare il guinzaglio e la museruola oltre che il possesso di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni provvedendo sempre e comunque alla loro raccolta senza alcuna eccezione, ai sensi degli articoli 19 e 22 della citata Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59.

AVVERTE

- a) fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni anche di tipo penale, chiunque non rispetti il divieto di accesso o non rispetti l'obbligo di utilizzare guinzaglio e museruola, nei giorni e negli orari in cui è consentito, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00 ai sensi dell'articolo 1164, 2° comma del Codice della Navigazione.
- b) fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, anche di tipo penale, chiunque non rispetti l'obbligo del possesso di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni oltre che la effettiva raccolta delle stesse, nei giorni in cui è consentito l'accesso, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00 ai sensi dell'articolo 40, 1° comma lett. j) della Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59.
- c) L'applicazione delle sanzioni sarà effettuata ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni e l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Follonica.

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza a:

- Ufficio Circondariale Marittimo - Piazzale Premuda – Piombino
- Ufficio Locale Marittimo - Piazza del Popolo - Follonica
- Tenenza dei Carabinieri di Follonica
- Tenenza Guardia di Finanza Follonica
- Corpo Forestale dello Stato - Ex Ilva
- Al Comando Polizia Municipale di Follonica
- Al Messo comunale per l'affissione all'Albo Pretorio

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Andrea Benini